ROMA

Municipio Roma V
Presidenza

ASILO SAVOIA

ACCORDO QUADRO
TRA IL MUNICIPIO ROMA V E L' ASP ASILO SAVOIA

PREMESSO CHE:

l'art. 15 della legge n. 241/1990, in via generale, prevede la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni si accordino al fine di programmare consensualmente attività che perseguano interessi comuni facenti capo a soggetti pubblici distinti e l'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, con disposizione più specifica, prevede che Regioni, Enti Locali ed altre Amministrazioni Pubbliche possano accordarsi per l'esecuzione di opere, di interventi o programmi di interesse comune per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

in particolare, il citato articolo 15, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le PP.AA. coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del raggiungimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico.

la legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) all'art. 10, ha previsto l'inserimento delle IPAB che operano in campo socioassistenziale, nella programmazione regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, con l'obiettivo di valorizzare tutti gli attori sociali della rete locale;

l'art. 38 della legge Regione Lazio n. 11/2016 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" prevede:

- <u>al comma 1</u> che le ASP "*conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della presente legge, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale*";
- <u>al comma 2</u> che "*i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 2/2019, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo a: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2019, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti, degli interventi e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive*

modifiche, alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto2010, n. 136) e successive modifiche.

la Regione Lazio, con legge 22 febbraio 2019, n. 2, recante "*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*" ha provveduto al riordino delle IPAB aventi sede legale sul territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c) della citata l.r. 2/2019 prevede che "*i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l.r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche*";

Con la DGR n. 555 del 5 agosto 2021 la Regione Lazio ha definito apposite linee guida in materia di definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della Legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l.r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 2/2019, con relativo schema tipo di accordo e di contratto;

la normativa, così modificata, individua un nuovo sistema di governance omogeneo in grado di promuovere e facilitare la collaborazione interistituzionale di tutti i soggetti pubblici e la messa in rete delle ASP nei territori, assicurando una vigilanza diffusa e costante. In tale ottica, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) assumono sempre più la configurazione di

uno strumento operativo a disposizione degli Enti Locali per l'attuazione delle politiche sociali, avendo sempre presente la qualità e la sostenibilità dei servizi;

CONSIDERATO CHE:

in applicazione della l.r. 2/2019, a seguito dell'approvazione della DGR n. 899 del 3 dicembre 2019, l'ex IPAB si è trasformata nell'azienda pubblica di servizi alla persona ASP "Asilo Savoia", con sede in Roma, Piazza di Santa Chiara 14, ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica, in grado di operare sull'intero territorio della Regione Lazio. L'ASP uniforma la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali. È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori;

l'ASP interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorre, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 11/2016 e dell'art. 1 della l.r. 2/2019, a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare;

l'ASP, tenute presenti, sia le originarie tavole di fondazione, che le successive disposizioni statutarie delle Istituzioni da cui trae origine, ha come obiettivi programmatici e finalità principali l'organizzazione e la erogazione di servizi rivolti a:

a) *minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale, per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, anche a valenza aggregativa, culturale e sportiva, percorsi di formazione, orientamento, qualificazione e inserimento professionale, attivazione di progetti individualizzati e/o erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;*

b) *donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;*

c) *persone anziane autosufficienti in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, servizi di tipo residenziale e semi-residenziale e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà e alla prevenzione della non autosufficienza.*

d) *servizi e interventi in favore di persone con disabilità, anche con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".*

Nel rispetto degli scopi originari ed in continuità con le attività identitarie svolte da ciascuna delle Istituzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 del proprio Statuto, l'ASP, in

corrispondenza con le finalità istituzionali, cura in via prioritaria e strutturale lo sviluppo e l'implementazione delle seguenti progettualità:

a) "Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità", programma istituito dall'IPAB "Asilo Savoia" nell'ambito di un apposito accordo con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio al fine di promuovere, attraverso lo strumento dello sport di squadra, inclusione sociale, diritti di cittadinanza, formazione e inserimento lavorativo nelle professioni sportive di giovani in situazione di disagio economico o sociale, anche mediante le attività di recupero e riutilizzo dei beni immobili sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente ed avvalendosi a tale scopo della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro "Audace Savoia – Talento & Tenacia" all'uopo costituita ed operante;

b) "Casa rifugio" e "Servizio di sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia", istituiti dall'IPAB "Pio Istituto della Santissima Annunziata" e rivolti a donne, anche con bambini, vittime di violenza, presso unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente, che al fine di preservare la continuità nel tempo della memoria dell'opera benemerita svolta dalla disciolta IPAB, assumono la denominazione di "Centro Santissima Annunziata";

c) "Servizio di sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia" rivolto a persone anziane autosufficienti, anche in coppia, in situazione di disagio economico o sociale, istituito dall'IPAB "Opera Pia Lascito Giuseppe e Margherita Achillini", che al fine di preservare la continuità nel tempo della memoria dell'opera benemerita svolta dalla disciolta IPAB, assume la denominazione di "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini".

Fermi restando gli scopi principali e le progettualità caratterizzanti di cui ai commi precedenti, l'ASP può inoltre in via sussidiaria:

a) progettare, istituire e realizzare, in conformità all'articolo 1 della l.r. 2/2019, servizi e interventi, anche in via sperimentale e con carattere innovativo, in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché in favore di soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione, o in situazione di dipendenza da patologie connesse al gioco d'azzardo, su richiesta della Regione Lazio nell'ambito della definizione di appositi accordi e contratti di servizio anche di durata pluriennale ed avvalendosi a tale scopo delle relative risorse finanziarie disponibili provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali;

b) progettare e realizzare servizi e interventi in favore di persone con disabilità, anche con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

c) progettare e realizzare servizi e interventi in favore di persone a rischio di discriminazione per ragioni connesse all'etnia, alla razza, alla religione, alla disabilità, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività statutarie di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, in coerenza con le proprie caratteristiche e natura;

l'ASP può infine, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto, stipulare contratti di servizio in relazione alle prestazioni definite dall'articolo 3, con i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale n. 2 del 2019 avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

In tale ambito lo strumento principale attraverso il quale l'ASP è chiamata a perseguire le proprie autonome finalità in intima condivisione con gli altri soggetti di diritto pubblico che esercitano competenze nel sistema dei servizi sociali, è quello – a duplice binario – degli accordi di cui all'art. 15 della Legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'art. 1 della l.r. 2/2019, attraverso i quali in particolare viene stabilita:

- La definizione di aree di attività sociali di comune interesse;
- L'individuazione delle risorse umane, finanziarie e logistico/strutturali che le Amministrazioni intendono fare oggetto dell'accordo;
- La ripartizione dei compiti operativi tra le amministrazioni prevedendo in particolare che l'ASP assuma sempre e comunque funzioni coerenti con il proprio ruolo di soggetto pubblico preposto alla erogazione di servizi sociali;
- La definizione dei flussi finanziari in uscita/entrata nel rispetto dei principi sopra delineati ovvero che – in caso di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 - gli stessi siano esclusivamente connessi al rimborso dei costi vivi sostenuti in relazione alla attuazione delle attività/servizi ricompresi nell'Accordo;

ulteriore strumento attuativo delle strategie di intervento ricomprese nel presente documento di programmazione è poi quello della co-progettazione, secondo le linee guida adottate dalla Regione Lazio con DGR 13 giugno 2017 n. 326;

l'ASP, inoltre, in coerenza con le proprie finalità statutarie, è il soggetto attuatore unitario individuato dalla Regione Lazio:

- in attuazione della DGR 6 agosto 2019, n. 608 così come modificata dalla DGR 30 dicembre 2021, n. 1014, relativamente all'individuazione di immobili e della realizzazione di interventi relativi a ristrutturazioni e/o messa in opera di impianti e attrezzature sugli immobili destinati al patrimonio solidale ai sensi della legge 112/2016, ricompresi nelle attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016, sul territorio di Roma Capitale;
- in attuazione della DGR 23 febbraio 2021, n. 98, relativa al programma "Talento & Tenacia - Crescere nella Legalità", per la erogazione sull'intero territorio regionale dei "buoni sport" di cui all'art. 38 della l.r. 15/2002 attraverso il "T&T Sport Network Lazio", da essa promosso e gestito;
- in attuazione della DGR 5 agosto 2021, n. 551, con il quale è stata approvata l'implementazione e della nuova programmazione del Piano regionale biennale regionale sul gioco d'azzardo patologico 2018-2019 e delle determinazioni dirigenziali 12 ottobre 2021, n. G12395 e 16 novembre 2021 n. G 14020 per la gestione degli interventi territoriali per il contrasto al GAP nel territorio di Roma Capitale l'ASP:

è stata infine individuata da Roma Capitale quale soggetto attuatore delle attività di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge n. 285/1997 per il biennio 2021-2022;

l'ASP, infine, nell'ambito degli accordi sottoscritti con Regione Lazio e Roma Capitale e anche con riferimento alla sperimentazione promossa sul territorio regionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizza gli interventi di sostegno abitativo, lavorativo e relazionale per i "care leavers", ovvero ragazze e ragazzi fuori dalle rispettive famiglie e presi in carico dai competenti servizi sociali che, per avvenuto compimento della maggiore età, sono in uscita dalle strutture di accoglienza residenziale di tipo familiare;

ATTESO CHE:

- è intenzione delle Parti addivenire ad un accordo finalizzato collaborazione per promuovere e potenziare l'accesso ai servizi da parte delle utenze fragili in carico ai servizi sociali del Municipio Roma V;
- le Pubbliche Amministrazioni si adoperano al fine di soddisfare la crescente complessità dei bisogni della collettività, soprattutto in presenza di fragilità sociali e risulta fondamentale individuare modalità sinergiche tra le risorse presenti sul territorio, coniugando i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione ad un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona attraverso la promozione di attività sportive a valore inclusivo;
- gli obiettivi perseguiti dall'ASP risultano in linea con gli obiettivi programmatici del Municipio e concorrono alla sostenibilità del sistema di coesione sociale e di benessere della collettività anche con specifico riferimento all'ambito territoriale di diretto riferimento.
- la visione comune del Municipio e dell'ASP Asilo Savoia è centrata sul sostegno, anche con modalità innovative, a politiche di promozione del benessere e dell'inclusione sociale della persona e delle comunità;
- l'apporto dell'ASP Asilo Savoia e la collaborazione che verrà instaurata nell'ambito dell'Accordo Quadro, oltre a costituire un vantaggio per il valore aggiunto nelle strategie di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, risponde a criteri di economicità della Pubblica Amministrazione, realizzando servizi a costi inferiori rispetto al ricorso al libero mercato, in quanto improntata al mero ristoro dei costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- si intende, pertanto, stabilire tra le Parti un rapporto di collaborazione sinergico, volto al perseguimento degli obiettivi condivisi da implementarsi e rendere strutturale anche attraverso successivi provvedimenti attuativi, nonché eventuali contratti di servizio, adottati dalle rispettive e competenti strutture amministrative;
- risulta di fondamentale importanza mettere a sistema le risorse presenti sul territorio, favorendo da una parte economie di scala in linea con i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, dall'altra la costruzione di un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona attraverso l'utilizzo dello sport quale strumento di inclusione sociale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

Le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione rispetto agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati all'art. 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro alle spese sostenute e senza interferire con gli interessi di salvaguardia della normativa degli appalti pubblici.

Con appositi Contratti di Servizio sottoscritti ai sensi del successivo articolo 3 del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni firmatarie provvedono in particolare alla:

a) definizione di aree di attività sociali di comune interesse;
b) l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e logistico/strutturali che le Amministrazioni intendono fare oggetto dell'accordo;
c) la ripartizione dei compiti operativi tra le amministrazioni prevedendo in particolare che l'ASP assuma sempre e comunque funzioni coerenti con il proprio ruolo di soggetto pubblico preposto alla erogazione di servizi sociali;
d) la definizione dei flussi finanziari in uscita/entrata nel rispetto dei principi sopra delineati ovvero che gli stessi siano esclusivamente connessi al rimborso dei costi vivi sostenuti in relazione alla attuazione delle attività/servizi ricompresi nell'Accordo Quadro.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto dell'Accordo Quadro è la sistematizzazione, implementazione e sviluppo sull'ambito territoriale di riferimento di un programma di attività di comune interesse da realizzarsi attraverso appositi piani attuativi annuali coerenti con le finalità statutarie dell'ASP e complementari con la programmazione 2022-2024 dell'ASP e i piani di zona del Municipio, anche con particolare riguardo ai seguenti temi di comune e prioritario interesse:

a) programmazione di servizi e interventi in favore di persone con disabilità grave, anche con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" attraverso l'istituzione di uno sportello per l'informazione e l'orientamento delle famiglie e delle associazioni di familiari delle persone con disabilità e ogni opportuna forma di collaborazione con il Municipio nella ricerca di immobili di proprietà pubblica o soggetti a confisca definitiva in base alla normativa vigente, da destinare all'Elenco del patrimonio solidale per l'attivazione delle forme di comunità residenziali indipendenti previste dalla citata legge 112/2016;
b) azioni di sistema di prevenzione universale rivolta alla popolazione generale, mediante la compartecipazione ad iniziative e campagne di sensibilizzazione, di educazione ed informazione, al fine di scongiurare il rischio di sviluppare dipendenza patologica verso il gioco d'azzardo promosse e coordinate da ASP Asilo Savoia nell'ambito delle funzioni affidatele dalla Regione Lazio ai sensi della DGR 551/2021 e delle determinazioni dirigenziali 12 ottobre 2021, n. G12395 e 16 novembre 2021 n. G 14020.
c) attività di supporto nell'ambito degli interventi promosse e realizzati dal Municipio in attuazione della L.285/1997, allo scopo di sviluppare una programmazione strategica anche attraverso la ricerca, la formazione e l'attivazione di tavoli di confronto con gli enti del Terzo Settore;

d) co-gestione del progetto "Home Care Premium", promosso e finanziato dall'INPS che, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, ha tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari e, tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza, ha scelto di valorizzare l'assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto Home Care Premium, ovvero un contributo finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
e) progettazione e realizzazione delle attività previste mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR;
f) inclusione sociale di target fragili attraverso la promozione delle attività sportive di base di cui all'art. 38 della l.r. 15/2002 (c.d. "buoni sport") attraverso l'adesione delle ASD e delle SSD aventi sede nel territorio municipale al "T&T Sport Network" e la collaborazione dei competenti servizi sociali
g) realizzazione di attività di orientamento, formazione e avviamento professionale rivolte a donne in situazione di svantaggio sociale e giovani NEET presso il "Centro di formazione, orientamento e avviamento professionale Sarina Nathan" promosso dall'ASP. Il progetto consiste in una specifica e mirata azione volta alla formazione e professionalizzazione dei beneficiari degli interventi realizzati in stretta e costante sinergia con le rispettive realtà produttive in modo da agevolare il loro successivo ed effettivo inserimento lavorativo;
h) sostegno abitativo e lavorativo dei "care leavers" o "neo-maggiorenni" in carico ai competenti servizi sociali del Municipio Roma V e in uscita, per avvenuto compimento della maggiore età, dalle strutture di accoglienza residenziale di tipo familiare attraverso l'inserimento nei programmi di attività promossi e realizzati dall'ASP nell'ambito degli accordi di collaborazione in essere con Regione Lazio, Roma Capitale e in attuazione dei percorsi sperimentali sostenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerenti i "care leavers";
i) donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;
j) interventi in favore di adolescenti e neomaggiorenni, offrendo un sostegno per accompagnare i ragazzi nel complesso passaggio dell'età adulta;

ART. 3 MODALITA' ATTUATIVE

Ai fini dell'attuazione operativa delle modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni, con successivi atti amministrativi adottati dalle rispettive strutture di rispettiva competenza, verranno adottati i relativi Contratti di Servizio ai sensi della l.r. n. 2/2019 con indicazione puntuale e dettagliata di cui ai singoli interventi descritti al precedente articolo del presente Accordo Quadro.

ART. 4 GRUPPO TECNICO

Le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo Quadro, designano un referente formalmente incaricato che rappresenterà operativamente l'Amministrazione di rispettiva appartenenza. I referenti costituiscono il gruppo tecnico i cui compiti saranno quelli di coordinare, predisporre e verificare in completa sinergia i progetti operativi da conseguire per

raggiungere gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico relazionerà circa il buon funzionamento del presente Accordo Quadro e relativamente ai risultati conseguiti, al fine di consentire la valutazione degli obiettivi raggiunti e la verifica delle prestazioni erogate.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo Quadro, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole amministrazioni secondo le modalità attuative di cui all'art. 3 del presente Accordo Quadro.

ART. 6 - DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO

Il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 31/12/2023, in corrispondenza con l'attuale piano triennale dell'ASP ed è rinnovabile dietro presentazione di richiesta scritta da parte di entrambe le parti in concomitanza con l'adozione del nuovo documento di programmazione.
L'Accordo Quadro può essere modificato e/o integrato con un atto scritto per concorde volontà dei soggetti.
In conformità all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), l'Accordo Quadro potrà essere in qualsiasi momento risolta da una delle parti in caso di inadempimento.
Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l'oggetto dell'Accordo Quadro fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il presente Accordo Quadro potrà essere risolto anticipatamente, senza alcuna penalità.

ART. 7 - RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali e sensibili comunque raccolti nell'ambito delle attività oggetto della presente Intesa vanno trattati secondo le normative del Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità dell'Intesa medesima. Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare circa le misure tecniche organizzative da adottare per l'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza.

Le Parti inoltre si impegnano a non rivelare o altrimenti rendere disponibili a terzi le informazioni riservate e a non utilizzare le medesime per fini diversi da quelli connessi alla realizzazione delle attività oggetto della presente Intesa

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

Le parti rimangono ciascuna responsabile dell'impegno del proprio personale e della propria strumentazione per l'attività disciplinata con il presente accordo e per i relativi danni cagionati o patiti nello svolgimento della stessa.

ART. 10 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, campagne informative sulle iniziative adottate utilizzando gli strumenti necessari alla diffusione alla cittadinanza.

Relativamente al materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale, in ogni caso riporterà con la dovuta evidenza i loghi e le denominazioni delle Amministrazioni firmatarie. Tutti i dati raccolti non potranno essere divulgati, senza consenso delle parti e nelle modalità che consensualmente ritengono di adottare.

Le parti comunicano i rispettivi indirizzi e p.e.c. istituzionali per ogni forma di comunicazione

ART. 11 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, si svolgerà un'accurata e continuativa attività di monitoraggio e valutazione. L'attività di monitoraggio e valutazione dei diversi progetti personalizzati, con particolare riguardo all'attivazione e all'inserimento lavorativo, prevede interventi *in itinere* ed *ex-post*, attraverso almeno due rapporti annuali nei quali saranno condotte analisi sorrette sui risultati ricavati dall'analisi di specifici indicatori individuati d'intesa tra le parti.

Il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le tecniche dell'analisi documentale, dell'intervista e dell'osservazione, ricorrendo all'utilizzo di strumenti quali le schede utente, i questionari, le griglie di osservazione appositamente costruite. I risultati delle rilevazioni così effettuate costituiranno un complesso sistema di monitoraggio delle azioni in essere multi tecnica e multi strumento, in linea con le acquisizioni più recenti della ricerca sociale. Queste tecniche saranno integrate dall'utilizzo di focus da realizzare sia con i partecipanti che con gli operatori, al fine di riflettere sui punti di forza e di debolezza riscontrati nel corso di attuazione del progetto e per la valutazione collegiale di quanto emerso in sede di monitoraggio.

L'obiettivo, da un lato, è quello di consentire di tarare in itinere il programma e adattarlo in base alle eventuali varianze operative che si dovessero rilevare e, dall'altro lato, ai fini di una riprogettazione dello stesso.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 della Legge n. 241/90, alla disciplina di riferimento di cui all'art. 11 della l.r. 11/2016 e all'art. 1 della l.r. 2/2019, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili alla legislazione vigente e a quanto richiamato nelle premesse.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/90, D. Lgs n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione trasparente".

Il presente Accordo Quadro, formato di n 11 (undici) pagine compresa la presente, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi dell'art. 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Firmato digitalmente da

massimiliano monnanni

CALISTE MAURO 20.04 .2022 14:38:15 UTC